



**COMUNE DI MALALBERGO**  
**BOLOGNA**

*Medaglia al merito civile*

**Settore**  
**Polizia**  
**Municipale**



Prot. 5939/2017

Malalbergo, Aprile 2017

Cara cittadina, caro cittadino,

questo vademecum è stato realizzato a cura del Comune di Malalbergo per i possessori di cani.

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

I cani sono identificati con un codice di riconoscimento, il cosiddetto microchip, ed entro 30 giorni dall'acquisto o dal possesso dell'animale, il cittadino proprietario o detentore deve provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina del Comune di residenza. In caso di cessione, morte o cambio di residenza dell'animale, il proprietario è tenuto a segnalarlo entro 15 giorni al Comune interessato.

Il proprietario di un cane deve:

- utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni (es. aree di sgambamento);
- portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali su richiesta delle Autorità competenti;
- affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- è fatto obbligo a chiunque conduca il cane di raccogliere le feci e avere con sé gli strumenti idonei alla raccolta delle stesse;
- è consigliato al proprietario di un cane avere al seguito una bottiglia d'acqua per pulire l'urina dell'animale che ha imbrattato edifici o beni altrui;
- è vietato condurre il cane al guinzaglio o farsi trainare quando ci si trova in sella alla bicicletta;
- è vietato trasportare gli animali domestici in condizioni da costituire pericolo o impedimento alla guida di qualsiasi mezzo;
- se nelle autovetture i cani sono superiori a uno, devono essere custoditi in apposita gabbia o contenitore oppure nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da una rete.

E' vietato detenere i cani legati alla catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentate e certificate.

I cani accompagnati dal proprietario/detentore possono accedere a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, tranne in quelle in cui sussiste il divieto di accesso.

I cani tenuti in appartamento o custoditi in recinti devono poter effettuare più uscite giornaliere.

Nelle aree condominiali comuni i cani devono essere detenuti al guinzaglio.

I box non possono contenere più di tre cani, e la superficie può variare in base alla grandezza ed al peso dell'animale.

E' obbligatorio soccorrere cani e gatti vittime di incidenti stradali, l'utente della strada deve chiamare la Polizia Municipale o i Carabinieri che contatteranno il Medico Veterinario dell'AUSL reperibile per zona. L'animale dopo esser stato visitato dal Medico intervenuto nel luogo dell'incidente, verrà trasportato nella struttura convenzionata con il Comune per le cure del caso.

La Responsabile del Servizio  
Polizia Municipale  
Dott.ssa Simona Gambari

*Firma apposta con indicazione a stampa art. 3 d.lgs. 39/1993*